

Riunione del 29 gennaio 2008

03.07.08 RICORSO PALLAVOLO PINETO c/ CAF del
13.12.07

LA CORTE FEDERALE

composta dai Signori:

Avvocato Renato Tobia	Presidente
Avvocato Franco Fabriani	Vice Presidente
Avvocato Giuseppe Bruno	Componente

con l'intervento del Procuratore Federale Avv. Giorgio Guarnaschelli, nella riunione del 29 gennaio 2008, ha emesso in Camera di Consiglio la seguente

D E C I S I O N E

In ordine al ricorso presentato dalla Soc. Pallavolo Pineto Dilettantistica s.r.l., in persona del Presidente pro-tempore Avv. Benigno D'Orazio, rappresentato e difeso da se medesimo, avverso la decisione della CAF Fipav del 13.12.07

Svolgimento del procedimento

Con provvedimento in data 2.11.07 il G.U.F., decidendo in ordine ad un reclamo proposto dalla Soc. Tonno Callipo Volley di Vibo Valentia avverso l'omologa della gara serie A"/M del 28.10.07:Framasil Cucine Pineto-Tonno Callido Vibo, conclusasi con il risultato vittorioso della Soc. Pineto, omologava la gara con il risultato vittorioso per la Soc. reclamante e con il peggior punteggio per la Soc. Pineto.

Avverso tale decisione proponeva rituale atto di appello la Soc. Pineto e la C.A.F., con decisione del 13.12.07, rigettava l'appello e confermava la decisione del G.U.F.

Entrambi i Giudici aditi hanno pertanto ritenuto fondato il motivo di reclamo proposto dalla Callipo avverso l'irregolare partecipazione alla gara da parte dell'atleta straniero Alexey Sanko, non iscritto nel modulo camp 3, presentato agli ufficiali di gara entro i termini stabiliti.

Avverso tale giudicato propone ora ricorso dinanzi alla Corte Federale la Soc. Pineto, ribadendo i medesimi motivi di gravame già dedotti dinanzi la C.A.F., ancor meglio esplicitandoli, e presentando una più approfondita analisi esegetica ed ermeneutica del dettato regolamentare, le parti intervenute nella riunione del 29-01-08 e la Soc. controinteressata hanno così concluso:

- a) per la Procura Federale (Avv. Guarnaschelli) : rigetto del ricorso;
- b) per la ricorrente (Avv. D'orazio) : accoglimento del ricorso e annullamento con o senza rinvio della decisione impugnata;
- c) per la Soc. Callipo (Avv. Crocetti Bernardi) : rigetto del ricorso

Motivi della decisione

Il ricorso, ancorché pregevole sotto il profilo scientifico e dottrinario, è infondato e deve essere rigettato.

La Corte federale, pur apprezzando lo sforzo interpretativo dedotto dalla ricorrente e le motivazioni addotte a sostegno della tesi difensiva, deve preliminarmente ricordare che ogni analisi attinente ai fatti di causa ed al merito della stessa è assolutamente preclusa al Giudice di mera legittimità.

Le circostanze relative alla compilazione tardiva del Modulo Camp 3, attentamente riferite dalla difesa, attengono al merito della vicenda, come detto precluso alla valutazione di questa Corte, peraltro già esaminato dai Giudici di merito.

L'esame che è chiamato a svolgere questa Corte deve riferirsi alla corretta interpretazione dell'art.21 Reg. Gare, alla luce delle dedotte circolari intervenute recentemente, alla eventuale carenza di motivazione o violazione dei diritti fondamentali di difesa (*errores in iudicando, errores in procedendo*).

A. Va detto che le norme regolamentari, al pari di ogni altra fonte normativa, sottostanno alla regola della “*gerarchia delle fonti*”.

I Regolamenti Fipav debbono essere emanati a seguito del compimento di un iter normativo rigido e formale, che prevede l'intervento di Organi interni o endoassociativi ed Organi esterni di controllo e vigilanza (Coni, Regioni, Stato).

Le circolari alle quali fa riferimento la dotta Difesa (circ. uff.tess.3.7.07, circ. 30,7,07) ed altre ancora emanate in materia (circ.11.6.07, circ. 29.8.07), sono atti destinati a scopi divulgativi, chiarificativi, pratici , utili quali indirizzo operativo e linee guida all'attività; non hanno la medesima “forza di legge” del Regolamento in senso formale, e ciò a prescindere se, nel caso di specie, si possa validamente sostenere che tali atti esplicativi abbiano effettivamente contenuti innovatori sotto il profilo normativo.

Se mai, se tale tesi fosse sostenibile, la circolare del 29.8.07, sarebbe addirittura in contrasto con la linea difensiva della “intoccabilità” del Modulo Camp 3.

Per giunta, tali circolari, poco o nulla innovano nel caso di specie.

Il “vecchio” Elenco Atleti è ora sostituito dal “nuovo” Camp 3 di estrazione telematica, ma nulla è cambiato nella sostanza: **LE SOCIETA' HANNO L'OBLIGO DI PRESENTARE L'ELENCO** (ora Camp 3) al direttore di gara , trenta minuti prima del suo inizio, contenente gli atleti che debbono essere schierati e che, dopo la verifica ed il riconoscimento, saranno effettivamente trascritti a referto ed ammessi alla disputa della partita.

I GIOCATORI NON COMPRESI NELL'ELENCO NON POSSONO PENDERE PARTE ALLA GARA.

La chiarezza della norma non lascia spazio a dubbi, l'importanza del bene giuridico tutelato dalla norma è di carattere fondamentale, imprescindibile e ineludibile.

La chiara finalità della norma è quella di statuire e garantire che la scelta e la conseguente responsabilità in ordine alla utilizzazione degli atleti incombe e grava solamente sui Sodalizi.

Gli atleti non compresi in quella lista non possono prendere parte alla gara, (a prescindere da un eventuale o presunto riconoscimento da parte degli arbitri).

Non può assolutamente accettarsi il principio contrario, giacchè la finalità della norma è quella di regolare l'ordinata utilizzazione degli atleti e di impedirne una partecipazione incontrollata e caotica.

Ove si ammettesse il principio che talvolta i regolamenti possono non essere applicati, verrebbero, i singoli casi che la realtà fenomenica a volte presenta, decisi con i criteri più disparati e contraddittori da chi è chiamato a giudicare.

Preclusa è, pertanto, a questa Corte ogni analisi valutativa circa la buona fede della squadra nell'omettere il nominativo dell'atleta, essendo del pari preclusa qualunque indagine sull'involontarietà dell'errore e sui motivi che lo hanno determinato.

Trattasi di una norma comportamentale che prescinde totalmente dagli interni stati d'animo, disponendo essa circa la forma ed il tempo di presentazione degli elenchi e non in ordine alla loro formazione.

Introdurre il principio dell'ammissibilità di una indagine di tal genere provocherebbe esclusivamente la pericolosa conseguenza di sostituire, al criterio certo ed obiettivo fondato su una precisa normativa, una valutazione soggettiva e discrezionale, con l'ulteriore deleterio effetto di rendere incerta l'applicazione di una disposizione regolamentare così importante e concreto il pericolo di pervenire a disparità di soluzioni in casi analoghi.

Su tale linea indefettibile si è sempre mossa la Giurisprudenza Federale sin dagli anni '70 e, pertanto, meraviglia un poco l'assunto difensivo secondo cui il presente sarebbe un caso più unico che raro, del quale non si sarebbero mai occupati i Giudici Federali.

Al contrario è. Come detto, numerosa la giurisprudenza in materia, anche in caso di regolare tesseramento.

Del pari inaccettabile è ogni discorso circa la sproporzione invocata della sanzione applicata, giacchè in ogni caso consimile è stata **SEMPRE** applicata la sanzione della gara con il peggior punteggio.

./.

B) Non sono state rilevate, da questo Giudice di legittimità, violazioni al diritto di difesa, né carenza di motivazione, attribuibili ai Giudici di merito, né difetti probatori, posto che l'attività istruttoria è sottoposta al potere discrezionale del Giudice, unico deputato alla ammissibilità delle prove.

Ogni altro motivo dedotto in ricorso è ininfluenza, assorbito, precluso.

P.Q.M.

La Corte federale, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso presentato dalla Pineto ed ordina incamerare la relativa tassa.

f.to Il Vice Presidente estensore

Avv. Franco Fabriani

f.to Il Presidente

Avv. Renato Tobia

Affisso il 7 febbraio 2007